

Nuovo passo avanti verso l'immissione del biometano in rete

Un ulteriore e significativo passo avanti verso l'immissione di biometano nelle reti del gas naturale arriva dall'approvazione della proposta di aggiornamento del Codice di rete di Snam Rete Gas in materia. "Questo – sottolinea l'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico – nonostante il permanere di una situazione di standstill europeo, dovuta al protrarsi dei lavori normativi per la definizione delle specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e per l'immissione nelle reti del gas naturale che, di fatto, impone a tutti i Paesi membri del Comitato Europeo di Normazione (CEN), di non elaborare documenti normativi nazionali dal contenuto omologo a quelli che sono già in corso di elaborazione sui tavoli europei (dir. 98/34/CE)".

Con la delibera 204/2016/R/gas l'Autorità per l'energia ha infatti approvato la modifica al Codice di rete Snam, su proposta presentata da Snam in attuazione della Delibera 46/2015/R/gas, che aveva introdotto – dopo una lunga fase di consultazione – le prime direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale. E integra l'attuale quadro regolatorio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del settore nonostante il permanere di una situazione di standstill europeo.

I principali aggiornamenti riguardano qualità e odorizzazione, l'iter di connessione e la realizzazione dei relativi impianti e gli obblighi di misura.

Riguardo alle specifiche di qualità e odorizzazione Snam, come prefigurato nella 46/2015/R/gas, ha previsto che in vigore della situazione di standstill, si faccia riferimento per quanto concerne le specifiche di qualità del gas naturale al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. Allo stesso modo viene precisato che il biometano da immettere nella rete di trasporto debba essere "tecnicamente libero" da tutti i composti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, intendendo con tale espressione che i suddetti composti/elementi risultino entro una soglia di ammissibilità pari al limite massimo riportato nel citato rapporto tecnico UNI/TR 11537. In relazione all'odorizzazione, l'immissione nella rete di trasporto, è consentita, tra l'altro, a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

In merito all'iter procedurale di connessione Snam ha definito il contenuto della richiesta e la procedura, prevedendo in particolare che l'impresa di trasporto, entro 120 gg dal ricevimento della richiesta di connessione, si impegni a inviare al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità; in caso di mancato rispetto del suddetto termine è previsto per il richiedente un indennizzo automatico.

In tema di realizzazione degli impianti per la connessione alla rete, viene previsto – sempre in coerenza con la 46/15 - che i costi siano computati con un approccio "shallow", considerando soltanto i costi delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di

interventi di potenziamento di reti esistenti; inoltre i costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione alla rete vengono parzialmente socializzati. L'impresa di trasporto, in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione della connessione indicati nel preventivo, si impegna a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico.

Infine, quanto agli obblighi in materia di misura viene precisato che il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura è il produttore, fatto salvo il caso in cui l'immissione in rete avvenga mediante utilizzo di carro bombolaio, nel qual caso il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano nel punto di immissione sarà l'impresa di trasporto stessa. L'impresa di trasporto, inoltre, è obbligata alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure e a rendere disponibili i dati rilevati nel punto di immissione in rete al Gse, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui tali dati si riferiscono. Per ogni ulteriore approfondimento, consulta il sito

<http://www.fattoriedelsole.org/>